



Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

Regolamento per l'accesso televisivo regionale

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni televisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni).

Tale regolamentazione garantisce il diritto d'accesso, almeno in prima battuta, alle organizzazioni associative regionali che operano, senza scopi di lucro, in ambito sociale, sanitario, scientifico, culturale ed eno-gastronomico, comunque a sostegno delle famiglie e dei singoli individui o volti alla valorizzazione della cultura abruzzese.

La concessionaria pubblica, con riferimento al contratto in essere per il servizio pubblico radio-televisivo, è il soggetto che, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1) della legge 103/75, garantisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese.

Art. 2 (Richiesta di accesso)

I soggetti di cui al precedente art. 1 comma 2) che intendono accedere alle trasmissioni diffuse in Abruzzo dalla sede regionale della Concessionaria del servizio pubblico televisivo devono presentare richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni Abruzzo (Co.re.com).

La richiesta, redatta in conformità allo schema allegato al presente Regolamento, deve contenere:

- a) Copia autenticata dello statuto o dell'atto costitutivo;
- b) Identità e settore di attività (sociale, sanitario-scientifico) del soggetto richiedente con indicazioni dettagliate in ordine alla consistenza della propria organizzazione, agli scopi sociali, ai settori di intervento, agli anni di attività, alle iniziative svolte;
- c) Contenuto in sintesi del programma proposto, l'indicazione di ogni elemento utile a comprovarne la rilevanza dell'interesse sociale e/o sanitario-scientifico.
- d) Azioni e iniziative nonché i fini che giustificano il contenuto della proposta di programma.
- g) L'impegno da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente.

La domanda deve contenere la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto richiedente nonché dal designato responsabile per l'accesso allegando le fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

Art. 3
(Esame della domanda di accesso)

La domanda di ammissione all'accesso può essere inviata tramite **pec** dai titolari di casella di posta certificata, o in alternativa con raccomandata A/R.

La conferma di ricevimento della domanda dovrà essere stampata e conservata a cura dell'istante per essere esibita in caso di necessità.

Le domande di accesso devono essere presentate entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno; le istanze pervenute fuori termine verranno prese in considerazione per il successivo semestre.

Ogni domanda di accesso pervenuta al Co.re.com è acquisita al protocollo generale del Co.re.com. In caso di domanda incompleta, la struttura di supporto al Comitato, richiede le integrazioni necessarie che, una volta acquisite e ritenute idonee, consentono l'accettazione dell'istanza.

Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 4, il Presidente del Co.re.com, o un suo delegato, procede all'esame delle singole domande pervenute, riferendo ai componenti del Comitato.

La decisione del Co.re.com sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati.

Art. 4
(Piano semestrale delle trasmissioni)

Il Co.re.com delibera ogni semestre il piano dell'accesso alle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile.

Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso, il Co.re.com compila una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili attenendosi ai seguenti criteri:

- a) Presenza di tematiche di rilevante interesse sociale o sanitario-scientifiche, attualità dell'argomento proposto, consistenza organizzativa;
- b) Esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di programma;
- c) Organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso;
- d) Organizzazioni che non abbiano usufruito dell'accesso nei tre piani semestrali precedenti;

In caso di parità di posizione nella graduatoria, si prenderà in esame l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il Piano delle trasmissioni del semestre successivo.

La Direzione della Sede Regionale per l'Abruzzo, effettuerà la messa in onda concordata con la terza rete tv alle ore 9,00/ 9,30 circa di ogni mercoledì e come stabilito dal palinsesto per gruppi di settimane lontane da periodi particolari ovvero eventi come ad esempio pausa estiva, festività ricorrenti, elezioni ecc..

La deliberazione del Comitato relativa al piano semestrale per l'accesso è trasmessa, a cura della struttura di supporto del Co.re.com, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale ed alla Sottocommissione Parlamentare per l'accesso.

Il Piano semestrale è pubblicato per estratto sul sito internet del Co.re.com.





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

Art. 5
(Ricorso in opposizione)

Avverso le deliberazioni del Co.re.com sulle domande di accesso è ammesso ricorso in opposizione al Co.re.com stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso.

Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Co.re.com.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.

L'esame del ricorso è effettuato sulla base di un'istruttoria curata dal Presidente, o da un componente del Co.re.com da lui delegato e si svolge entro venti giorni dalla sua ricezione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano di programmazione trimestrale. La decisione del Co.re.com sul ricorso è comunicata agli interessati a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 6
(Registrazione dei programmi)

La registrazione dei format e/o blocchi necessariamente su formato **beta sp**, devono avvenire a cura del richiedente; quest'ultimo sarà informato qualora il contenuto o la qualità del prodotto non dovessero rispondere alle normative vigenti o ai canoni qualitativi previsti dal gestore Rai.

Art. 7
(Esecuzione del Piano semestrale)

Il Co.re.com vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 103/1975.

Il Co.re.com attua le azioni necessarie affinché sia garantita l'esecuzione del Piano semestrale approvato.

I soggetti ammessi possono presentare al Co.re.com esposti o osservazioni circa l'attuazione del Piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.

Art. 8
(Sanzioni)

Il Co.re.com, qualora venga ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può richiedere la sospensione della messa in onda del programma e con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 9
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; ne è assicurata la più ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal Co.re.com. Abruzzo.

